



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 22/07/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1231

Cont. 0043/14/AV - Tribunale Civile di Foggia - Avv. M.F. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. M.F., con ricorso ex art. 702 bis cpc e art. 3 D.Lgs. 150/11 innanzi al Tribunale Civile di Foggia, ha chiesto di accertare e dichiarare che lo stesso ha svolto, in favore della Regione Puglia, l'attività professionale come risultante dalla documentazione allegata, nell'ambito del giudizio iscritto sotto il nr. 2332/2005 R.G. - Tribunale di Foggia (atto di citazione), e della fase stragiudiziale relativa all'intimazione di precetto sulla scorta della sentenza civile n. 201/2008 e pertanto di condannare la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 7679,45 relativamente alla fase del procedimento contenzioso NGR 2332/2005, Euro 545,34 per l'attività svolta nella fase stragiudiziale di intimazione al pagamento (precetto) al lordo della ritenuta di acconto e della somma ricevuta in acconto di Euro 501,96 (di cui alla fattura n. 11 del 26/05/2005, e/o di quella diversa eventualmente accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale adito).

L'Avvocatura regionale ravvisa la necessità di non costituirsi in giudizio vista la relazione istruttoria sopra riportata e la documentazione allegata, la quale costituisce prova inconfutabile dell'attività professionale prestata dal ricorrente.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi e che provveda con successivi provvedimenti alla liquidazione in favore dell'Avv. M.F. delle somme richieste con il ricorso ex art.702 bis cpc e art. 3 D.lgs 150/11 notificato il 17.01.2014.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dall' Avv. M. F. dinnanzi al Tribunale Civile di foggia per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
